

# Modalità operative della gestione dei Rifiuti Contenenti Amianto



Simonetta Marconi – U.O. Radioattività e Amianto – ARPAT  
Seminario “Bonifica dei beni e dei siti contenenti amianto” - 1 dicembre 2020  
Albo dei Gestori Ambientali – Sezione Toscana

## C.R.A. CENTRO REGIONALE AMIANTO

- **ARPAT - U.O. RADIOATTIVITA' E AMIANTO**

Attività **specialistica** a livello regionale

- Campionamento e Analisi Amianto su tutte le matrici ambientali
- Classificazioni rifiuti Amianto e Fibre artificiali vetrose (FAV)
- Supporto tecnico (VIA, VAS, AIA, Pianificazione regionale, SNPA)
- Ispezioni e Controllo
  - Indagini delegate da Autorità Giudiziaria
- Qualificazione dei Laboratori che effettuano analisi di amianto
- Formazione e Informazione

# Di cosa parleremo.....

- Normativa applicabile ai Rifiuti contenenti amianto
- Tipologie di MCA
- Classificazione di RCA
- Gestione dei RCA
  - Deposito
  - Trasporto
  - Smaltimento
- Modalità di accesso alle discariche

# Normativa applicabile ai RCA

- **Classificazione e smaltimento**

- D.Lgs 152/06      Testo unico ambientale

- D. Lgs 36/2003      Discariche rifiuti

- DM n.248 del 20/07/2004

Regolamento recupero prodotti e beni contenenti amianto

- DM 27/09/2010      Ammissibilità dei rifiuti in discarica

# Normativa applicabile ai RCA

## Norme tecniche con riferimenti alla gestione dei RCA

- DM 6/09/1994 Bonifica edilizia e impianti tecnici
- DM 26/10/1995 Bonifica mezzi rotabili
- DM 20/08/1999 Bonifica navi
- *D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Sostanze Pericolose*

*Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto - Sezione II Obblighi del datore di lavoro - art.251*

- DPR n.120/2017 Regolamento terre e rocce da scavo

Art.23 art.24 disciplina deposito temporaneo TRS qualificate rifiuti e gestione come rifiuto i caso di non idoneità all'utilizzo

- **Requisiti dei laboratori per analisi amianto DM  
14/05/1996**

## Art. 212 D.Lgs. 152/06

### Albo nazionale gestori ambientali

5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

**Categoria 5**  
**Trasporto**

**Categoria**  
**10 A**  
**10 B**

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attivita' medesime.

## **Art. 212 D.Lgs. 152/06**

### **Albo nazionale gestori ambientali**

**11. Le imprese che effettuano le attività' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g).**

**Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.**

## Art. 183 D.Lgs 152/2006

# Definizione di rifiuto

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

## Art. 183 D.Lgs 152/2006

# Definizione di produttore di rifiuti

il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

## Art. 184 D.Lgs 152/2006

### Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione della parte quarta del decreto 152/06 i rifiuti sono **classificati**, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.

## Art. 183 D.Lgs 152/2006

# Definizione di rifiuto pericoloso

rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui  
all'**allegato I della parte quarta** del decreto 152/2006;

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati **codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi**, si applicano le seguenti disposizioni:

l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», e' opportuna solo quando **questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o piu' delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.**

# Classificazione dei RCA

- ALLEGATO D alla Parte IV  
D.Lgs. 152/06
- **Elenco dei Codici dei rifiuti**  
**Dallo 01 al 20**

- ALLEGATO I alla Parte IV  
D.Lgs.152/06
- **Caratteristiche di pericolo per i  
rifiuti**

**In vigore dal 25/10/2015**

**Sono elencate le classi di  
pericolo da H1 a H15**

**Sono indicati i riferimenti per i  
metodi di prova**

## **D.Lgs 152/2006 ALLEGATO D**

### **Classificazione dei rifiuti**

#### **Definizioni.**

Ai fini del presente allegato, si intende per:

«sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n.1272/2008;

## **REGOLAMENTO CLP**

## D.Lgs 152/2006 ALLEGATO D

### Classificazione dei rifiuti

Classificazione di un rifiuto come pericoloso.

**I rifiuti contrassegnati da un asterisco (\*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi** a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.

# Classificazione dei RCA

## Art. 184 D.Lgs 152/2006

La **corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle Caratteristiche di pericolo dei rifiuti** e' effettuata dal produttore **sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale** ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

<https://www.snpambiente.it/2020/03/12/linee-guida-sulla-classificazione-dei-rifiuti/>



# Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale



## 3.5.6 Rifiuti contenenti amianto

Ai sensi del regolamento CLP **l'amianto (Index n. 650-013-00-6) è classificato Carc. 1A - H350 e STOT RE 1 - H372**. A tali classi e categorie **corrispondono le caratteristiche di pericolo HP5 e HP7**. In base a quanto indicato dell'allegato III della direttiva quadro sui rifiuti **il limite di concentrazione per H350 è pari allo 0,1%** mentre il limite per H372 è dell'1%. I metodi analitici per la determinazione del contenuto di amianto sono riportati nel DM 06/09/1994 (GU n. 288 10/12/1994) che prevede l'applicazione delle tecniche DRX, SEM o FT-IR, laddove la tecnica DRX è considerata la più adatta per materiali e rifiuti ingombranti.



Caratteristica di pericolo	Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo (H)	Descrizione del pericolo	Valore limite ai fini della classificazione del rifiuto
dir. 2008/98/CE	reg. 2008/1272/CE			Allegato III alla dir. 2008/98/CE (reg. 2014/1357/UE e reg. 2017/997/UE)
nd	STOT SE 3	H336	Può provocare sonnolenza o vertigini (H336)	Non si applica alla classificazione dei rifiuti
 HP7	 Carc. 1A Carc. 1B	H350 (H350i <sup>40</sup> )	Può provocare il cancro (H350). Nel regolamento CLP può comparire anche la dicitura H350i (può provocare il cancro se inalato). Ai fini della classificazione di rifiuti vale la presenza del codice H350, a prescindere dalla presenza o meno delle ulteriori sigle.	Concentrazione delle singole sostanze Carc. Cat 1A o Carc. 1B $\geq 0,1\%$ 
HP7	Carc. 2	H351	Sospettato di provocare il cancro (H351).	Concentrazione delle singole sostanze Carc. 2 $\geq 1\%$

**INAIL**

## **Classificazione e Gestione dei Rifiuti Contenenti Amianto**

**Istruzioni operative Inail ai fini della tutela  
della salute e sicurezza dei lavoratori  
e degli ambienti di vita**



Edizione 2014

Volume II

[https://www.inail.it/cs/internet/  
comunicazione/pubblicazioni/catalogo-  
generale/  
classificazione\\_gestione\\_rifiuti\\_contenenti\\_  
amianto.html](https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/classificazione_gestione_rifiuti_contenenti_amianto.html)

## DM 29 luglio 2004 n.248

- Definisce i silicati fibrosi riconosciuti normativamente come amianti
- Stabilisce norme specifiche per la gestione dei rifiuti contenenti amianto
- Indica i riferimenti tecnici per l'iscrizione all'Albo dei gestori categoria 10
- **Individua i CER dei rifiuti contenenti amianto e la tipologia di discarica di destinazione**
- Individua i trattamenti dei RCA con o senza modifica della struttura cristallografica ai fini dello smaltimento o del riutilizzo
- Individua le metodologie di controllo dei materiali ottenuti dai trattamenti di RCA

## DM 29 luglio 2004 n.248

Categoria o attività generatrice dei rifiuti	RCA	Discarica di destinazione	Codice CER
Materiali da costruzione	Materiali edili contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoidi	Non Pericolosi	17 06 05*
Attrezzature e mezzi di protezione individuale	DPI e attrezzature utilizzate per la bonifica di amianto contaminati da amianto	Sono avviati alla categoria di discarica corrispondente al materiale trattato (Compatto o Friabile)	15 02 02*
Materiali isolanti	Pannelli contenenti amianto	Pericolosi	17 06 01*
	Carte e cartoni	Pericolosi	17 06 01*
	Tessili in amianto	Pericolosi	17 06 01*
	Materiali spruzzati	Pericolosi	17 06 01*
	Guarnizioni	Pericolosi	17 06 01*
	Stucchi, smalti, colle	Pericolosi	17 06 01*

## DM 29 luglio 2004 n.248

Categoria o attività generatrice dei rifiuti	RCA	Discarica di destinazione	Codice CER
Freni	Materiali d'attrito	Pericolosi	16 01 11*
Contenitori a pressione	Contenitori a pressione contenenti amianto	Pericolosi	15 01 11*
Apparecchiature fuori uso contenenti amianto		Pericolosi	16 02 12*
Materiali ottenuti da trattamenti	Materiali ottenuti da trattamenti di RCA stabilizzati con indice di rilascio <0,6	Non Pericolosi	19 03 06
	Materiali ottenuti da trattamenti di RCA con indice di rilascio >0,6	Pericolosi	19 03 04*

## Origine dei Rifiuti Contenenti Amianto

- **Manufatti contenenti amianto**

- **Manufatti amianto compatto**

**17 06 05\***

- **Manufatti amianto friabile**

**17 06 01\***

- **Terre contaminate da amianto in concentrazione >0,1% 17 05 03\***

- 
- Contaminazione da manufatti contenenti amianto (**demolizioni**, **siti dismessi**, rifiuti interrati, **incendi**, **eventi meteorici eccezionali**)

- Presenza di **amianto naturale (Pietre verdi /Serpentiniti /Ofioliti) Terre e rocce da scavo**

# Tipologie di RCA

# Compatto



**LINOLEUM 10-25%**



**TETTOIE 10-15%**

**17 06 05\***



# Tipologie di RCA

# Compatto

17 06 05\*

DEPOSITI ACQUA



CANNE FUMARIE



# Tipologie di RCA

# Friabile




**GUARNIZIONI**

**ISOLANTI ELETTRICI**

**17 06 01\***

# Tipologie di RCA

# Friabile



**17 06 01\***

**COIBENTAZIONE TUBATURE  
anche 100%**



17 06 01\*

## Tipologie di RCA

**CARTONE  
crisotilo**



**Friabile**



# Tipologie RCA

17 06 01\*

# Friabile

**AMIANTO  
SPRUZZATO fino  
85% (amosite)**



# Terre e rocce da scavo o da bonifiche (come rifiuti) contenenti amianto



**17 05 03\***

## Gestione dei RCA nel cantiere di bonifica

### DM 06/09/94

- 5 Misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica
- 5)a Materiali friabili
- Punto 6 Imballaggio dei RCA
- Punto 7 Modalità di allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro

### •D.Lgs. 81/08

•Art.251 I rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

- art. 256 c.4 lettera e) (Piano di lavoro)

*Adeguate misure per la protezione dei terzi e per la **raccolta e lo smaltimento dei materiali***

- Art.258 (Formazione su eliminazione dei rifiuti)*

## Gestione dei RCA nel cantiere di bonifica

- Punto 6
- Utilizzo di un doppio contenitore
- 1° Polietilene almeno 0,15mm spessore
- 2° Sacchi o fusti rigidi
- Max 30 kg
- Etichettati
- Il secondo contenitore non deve mai essere portato nell'area di lavoro ma solo nei locali puliti dell'unità di decontaminazione

- Punto 7
- Se possibile 3 locali per passaggio dei materiali:
- Area di lavaggio sacchi sporchi
- Area di secondo insaccamento
- Area di deposito dei sacchi puliti
- Trasporto con carrelli chiusi
- Almeno due squadre
- Uscita dei sacchi in un'unica fase
- Scelta dell'Area di stoccaggio



## Deposito temporaneo prima della raccolta



## Deposito temporaneo prima della raccolta

### Articolo 185-bis D.Lgs 152/06

**1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento e' effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:**


a) **nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti** o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;



## Il **deposito temporaneo** prima della raccolta, ai sensi dell'art.185 bis del D.Lgs 152/06, e' effettuato alle seguenti condizioni:

i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti **modalita' alternative**, a **scelta del produttore** dei rifiuti:

- con cadenza **almeno trimestrale**, indipendentemente dalle **quantita' in deposito**;
- quando il **quantitativo di rifiuti in deposito** raggiunga complessivamente i **30 metri cubi** di cui **al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi**.
- In ogni caso, allorché il **quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno**, il deposito temporaneo **non puo' avere durata superiore ad un anno**;



Il Decreto Cura Italia per l'emergenza COVID 17/3/20 n.18 all'art.113 bis, convertito in legge 24/04/20 n.27 aveva

- Raddoppiato i quantitativi permessi
- Spostato il limite temporale a un massimo di 18 mesi


Il DM 3 settembre 2020 n.116 all'art.1 comma 14 ha reintrodotta la versione originale

Il **deposito temporaneo** prima della raccolta, ai sensi dell'art.185 bis del D.Lgs 152/06, e' effettuato alle seguenti condizioni:

c) i rifiuti sono **raggruppati per categorie omogenee**, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'**imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose**.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta e' effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e **non necessita di autorizzazione da parte dell'autorita' competente**.



## Art. 23. Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

- 1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03\* il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:
    - 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
    - 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

## **Art. 23. Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti**

- c) il deposito è effettuato **nel rispetto delle relative norme tecniche;**
- d) nel caso di rifiuti pericolosi, **il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.**

## Norme tecniche DM 29 luglio 2004 n.248

- Le modalità tecniche per effettuare il deposito temporaneo sono disciplinate nell'ambito del **Piano di lavoro e/o Progetto di bonifica**
- Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente **raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di altra natura, e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di altre tipologie di RCA, queste tipologie devono essere mantenute separate.**

# Registro cronologico di carico e scarico art.190 D.Lgs.152/06 (come modificato dal DM 116/20)

<p><input type="checkbox"/> Scarico <input type="checkbox"/> Carico</p> <p>del _____</p> <p>N. _____</p> <p><b>Formulario</b></p> <p>N. _____</p> <p>del _____</p> <p>Rif. operazioni di carico</p> <p>N. _____</p>	<p><b>Caratteristiche del Rifiuto</b></p> <p>a) Codice (*) _____</p> <p>b) Descrizione _____</p> <p>c) Stato fisico _____</p> <p>d) Classi di pericolosità _____</p> <p>e) Rifiuto destinato a:</p> <p><input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ Recupero: cod. _____</p>	<p>Quantità</p> <p>Kg. _____</p> <p>Litri _____</p> <p>Metri cubi _____</p>	<p><b>Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto</b></p> <p>Intermediario / Commerciante</p> <p>Denominazione _____</p> <p>Sede _____</p> <p>C.F. _____</p> <p>Iscrizione Albo n. _____</p>	<p><b>Annotazioni</b></p>
<p><input type="checkbox"/> Scarico <input type="checkbox"/> Carico</p> <p>del _____</p> <p>N. _____</p> <p><b>Formulario</b></p> <p>N. _____</p> <p>del _____</p> <p>Rif. operazioni di carico</p> <p>N. _____</p>	<p><b>Caratteristiche del Rifiuto</b></p> <p>a) Codice (*) _____</p> <p>b) Descrizione _____</p> <p>c) Stato fisico _____</p> <p>d) Classi di pericolosità _____</p> <p>e) Rifiuto destinato a:</p> <p><input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ Recupero: cod. _____</p>	<p>Quantità</p> <p>Kg. _____</p> <p>Litri _____</p> <p>Metri cubi _____</p>	<p><b>Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto</b></p> <p>Intermediario / Commerciante</p> <p>Denominazione _____</p> <p>Sede _____</p> <p>C.F. _____</p> <p>Iscrizione Albo n. _____</p>	<p><b>Annotazioni</b></p>
<p><input type="checkbox"/> Scarico <input type="checkbox"/> Carico</p> <p>del _____</p> <p>N. _____</p> <p><b>Formulario</b></p> <p>N. _____</p> <p>del _____</p> <p>Rif. operazioni di carico</p> <p>N. _____</p>	<p><b>Caratteristiche del Rifiuto</b></p> <p>a) Codice (*) _____</p> <p>b) Descrizione _____</p> <p>c) Stato fisico _____</p> <p>d) Classi di pericolosità _____</p> <p>e) Rifiuto destinato a:</p> <p><input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ Recupero: cod. _____</p>	<p>Quantità</p> <p>Kg. _____</p> <p>Litri _____</p> <p>Metri cubi _____</p>	<p><b>Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto</b></p> <p>Intermediario / Commerciante</p> <p>Denominazione _____</p> <p>Sede _____</p> <p>C.F. _____</p> <p>Iscrizione Albo n. _____</p>	<p><b>Annotazioni</b></p>
<p><input type="checkbox"/> Scarico <input type="checkbox"/> Carico</p> <p>del _____</p> <p>N. _____</p> <p><b>Formulario</b></p> <p>N. _____</p> <p>del _____</p> <p>Rif. operazioni di carico</p> <p>N. _____</p>	<p><b>Caratteristiche del Rifiuto</b></p> <p>a) Codice (*) _____</p> <p>b) Descrizione _____</p> <p>c) Stato fisico _____</p> <p>d) Classi di pericolosità _____</p> <p>e) Rifiuto destinato a:</p> <p><input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ Recupero: cod. _____</p>	<p>Quantità</p> <p>Kg. _____</p> <p>Litri _____</p> <p>Metri cubi _____</p>	<p><b>Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto</b></p> <p>Intermediario / Commerciante</p> <p>Denominazione _____</p> <p>Sede _____</p> <p>C.F. _____</p> <p>Iscrizione Albo n. _____</p>	<p><b>Annotazioni</b></p>

## Registro cronologico di carico e scarico art.190

1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi** e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), **ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero** nonché, laddove previsto, **gli estremi del formulario di identificazione** di cui all'articolo 193.

## Registro cronologico di carico e scarico art.190

Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:

- a) per i **produttori iniziali**, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i **soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto**, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- c) per i **commercianti, gli intermediari e i consorzi**, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- d) per i **soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento**, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

## Registro cronologico di carico e scarico art.190

10. I **registri** sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.

I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto.

I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.

## Registro cronologico di carico e scarico art.190

13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

## Trasporto dei rifiuti contenenti amianto



## **ART. 193 (Trasporto dei rifiuti) In vigore dal 26 settembre 2020**

**1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:**

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;**
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;**
- c) impianto di destinazione;**
- d) data e percorso dell'istradamento;**
- e) nome ed indirizzo del destinatario.**

2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

## ART. 193 (Trasporto dei rifiuti) In vigore dal 26 settembre 2020

4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in **quattro esemplari**, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore;

- **una copia** deve rimanere presso **il produttore o il detentore**,
- **le altre tre**, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.
- **La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.**
- Le copie del formulario devono essere **conservate per tre anni.**

## ART. 193 (Trasporto dei rifiuti) In vigore dal 26 settembre 2020

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

## ART. 193 (Trasporto dei rifiuti) In vigore dal 26 settembre 2020

6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.



ONU 13H3/Y



## Mezzi di trasporto

- I mezzi dovrebbero essere dotati da sponde con quella posteriore di tipo ribaltabile e possibilmente con un sistema elevatore
- Per la movimentazione degli imballaggi è consigliato l'uso di trans-pallets che saranno utili anche per il conferimento in discarica
- Il veicolo di trasporto deve essere dotato di teloni di copertura del carico per evitare eventuale dispersione di fibre di amianto



## ADR

### Disposizione Speciale n. 168 di cui al punto 3.3.1 ADR 2015

“L’amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d’amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni dell’ADR. Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione non sono comunque sottoposti alle disposizioni dell’ADR, se sono imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili”.

## Discariche autorizzate

Per i rifiuti contenenti amianto, tutti codificati quali rifiuti pericolosi, è prevista la possibilità di conferimento in discarica per rifiuti pericolosi e in discarica per rifiuti non pericolosi, a seconda delle diverse caratteristiche che abbiamo visto nelle tabelle del DM n.248/2004.

**In discarica per rifiuti non pericolosi possono essere smaltiti: "i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art. 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 senza essere sottoposti a prove, cioè i rifiuti con**

**CER 17 06 05\* e 15 02 02\*.**

## Conferimento in discarica

- Il conferimento nell'impianto di smaltimento è regolato dal Piano di Gestione autorizzato nell'ambito dell'AIA che autorizza la discarica ad accogliere un preciso elenco di CER.
- Ogni gestore può adottare procedure di conferimento confacenti al proprio impianto di smaltimento in relazione al sistema di sicurezza (Mezzi, percorsi, imballaggi)
- In ingresso vengono verificati i CER dei rifiuti da conferire, l'integrità dell'imballaggio e viene acquisito il formulario di identificazione. Nelle nuove autorizzazioni è stata inserita la prescrizione di acquisire anche il Piano di lavoro relativo all'attività che ha generato il RCA per tracciare questi rifiuti.
- I RCA vengono generalmente conferiti nell'immediato nella cella dedicata per evitare depositi all'interno dell'impianto.
- In caso di rottura degli imballaggi con dispersione di fibre di amianto, sono previste procedure per la gestione dell'emergenza con attivazione di Ditte specializzate in Categoria 10 e avviso delle Autorità competenti.